

**REGOLAMENTO SULLE MODALITA' DI ADESIONE E PARTECIPAZIONE
DEI FAMILIARI FISCALMENTE A CARICO DEGLI ADERENTI A
FONDENERGIA**

Approvato dal CdA del 24/02/2017

Ultima modifica: CdA del 07/02/2023



1. Oggetto

1.1 – Con il presente regolamento, Fondenergia dà attuazione alle disposizioni statutarie in materia di adesione e contribuzione al Fondo dei familiari fiscalmente a carico degli iscritti e dei Beneficiari del Fondo.

2. Definizione

2.1 - Sono familiari fiscalmente a carico degli iscritti e dei Beneficiari del Fondo, i soggetti indicati nell'art. 12 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) e successive modificazioni e/o integrazioni, alle condizioni ivi specificate, nonché ogni altro soggetto che dovesse essere equiparato agli stessi in base a disposizioni di legge. Di seguito si intende per **aderente**, il soggetto già iscritto a Fondenergia o Beneficiario del Fondo, mentre per **aderente familiare**, l'iscritto fiscalmente a carico dell'**aderente**.

3. Adesione

3.1 – L'adesione a Fondenergia dei familiari fiscalmente a carico avviene compilando l'apposito modulo on line di "Adesione per i familiari fiscalmente a carico", reperibile nell'area riservata dell'**aderente**, accessibile sul dal sito web del Fondo – www.fondenergia.it –.

3.2 – Il modulo deve essere sottoscritto sia dall'**aderente**, che dall'**aderente familiare**. Nel caso di adesione di familiare minorenni o sottoposto a tutela, il modulo deve essere sottoscritto dal suo legale rappresentante (genitore o tutore), anche se coincidente con l'aderente principale.

3.3 – Il modulo compilato e sottoscritto deve essere trasmesso al Fondo a mezzo raccomandata a/r o PEC, unitamente alla copia:

- I. della carta d'identità (o equipollente) dell'**aderente**;
- II. della carta di identità (o equipollente) dell'**aderente familiare**;
- III. della contabile di bonifico del primo versamento a favore del Fondo;
- IV. del modulo di versamento contributi per **aderente familiare**.

3.4 – La compilazione inesatta o incompleta del modulo non consentirà di perfezionare l'adesione del familiare fiscalmente a carico. L'iscrizione dell'**aderente familiare** decorre dal 1° giorno del mese successivo al ricevimento della documentazione da parte del Fondo Pensione.

4. Autonomia della posizione ed esercizio delle prerogative individuali

4.1 – Il familiare fiscalmente a carico che aderisce al Fondo costituisce una propria posizione individuale, autonoma e distinta da quella dell'aderente principale.

4.2 – Nel caso in cui l'**aderente** cessi il rapporto di partecipazione con FONDENERGIA, l'**aderente familiare** a carico ha la facoltà di mantenere la propria posizione nel Fondo, anche in assenza di contribuzione.

5. Contribuzione

5.1 – I contributi in favore del familiare fiscalmente a carico possono essere versati dall'**aderente**, dal genitore del familiare fiscalmente a carico, diverso dall'**aderente**, nonché dallo stesso **aderente familiare**, se maggiorenne e non sottoposto a tutela, o dal tutore legale del familiare fiscalmente a carico, se questi è sottoposto a tutela.

5.2 – In occasione di ogni versamento, deve essere indicato, nella causale di bonifico al Fondo, il codice fiscale dell'**aderente fiscalmente a carico**.

5.3 – Qualora l'**aderente** perda i requisiti di partecipazione a Fondenergia, questi può versare i contributi in favore dell'**aderente familiare**.

5.4 – Ciascun versamento in favore dell'aderente familiare fiscalmente a carico deve essere di un importo minimo non inferiore ad euro 100, la frequenza è libera.

5.5 – Ciascun versamento verrà investito nella posizione dell'**aderente familiare**, alla prima data di valorizzazione utile successiva all'acquisizione da parte del Fondo di tutte le informazioni necessarie alla riconciliazione.

6. Perdita della qualifica di soggetto fiscalmente a carico

6.1 – Nel caso in cui l'**aderente familiare** perda la qualifica di fiscalmente a carico, deve darne tempestiva comunicazione a FONDENERGIA. Nel caso si tratti di soggetto minorenni o di soggetto sottoposto a tutela, la comunicazione al Fondo deve essere effettuata dal legale rappresentante.

6.2 – Al ricorrere dell'ipotesi di cui al comma 6.1, l'**aderente familiare**, ex fiscalmente a carico, può:

- mantenere la propria posizione individuale presso FONDENERGIA, anche in assenza di contribuzione;
- trasferire la propria posizione individuale presso altro fondo pensione al quale acceda in forza di un rapporto di lavoro presso un datore di lavoro non associato al Fondo.

6.3 – Nel caso di mantenimento della posizione in Fondenergia, la stessa può continuare ad essere alimentata con i contributi versati dall'**aderente**, dal genitore del familiare fiscalmente a carico, diverso dall'**aderente**, nonché dall'**aderente familiare**, ex fiscalmente a carico, o dal tutore legale se questi è sottoposto a tutela.

7. Trasferimento

7.1 - È concesso all'**aderente familiare** di trasferire la propria posizione presso un altro fondo pensione al quale acceda in forza di un rapporto di lavoro presso un datore di lavoro non associato al Fondo o, in alternativa, se sono decorsi almeno due anni dall'adesione, ad un'altra forma pensionistica complementare.

7.2 - In caso di **aderente familiare** minorenni, il trasferimento della posizione individuale avverrà senza l'autorizzazione del giudice tutelare.

7.3 - Il trasferimento della posizione individuale comporta la cessazione della partecipazione a FONDENERGIA.

8. Anticipazione e riscatti

8.1 – Al ricorrere dei presupposti di legge, l'**aderente familiare** può richiedere l'anticipazione della propria posizione. In caso di **aderente familiare fiscalmente a carico**, minorenni o sottoposto a tutela, la richiesta è subordinata all'acquisizione dell'autorizzazione del Giudice Tutelare ex art. 320 c.c.

8.2 – Al ricorrere dei presupposti di legge, l'**aderente familiare** può richiedere il riscatto parziale o totale della propria posizione. In caso di **aderente familiare fiscalmente a carico**, minorenni o sottoposto a tutela, la richiesta è subordinata all'acquisizione dell'autorizzazione del Giudice Tutelare ex art. 320 c.c.

8.3 – Non è ammesso il riscatto della posizione a seguito del venir meno della condizione di fiscalmente a carico o per perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo da parte dell'**aderente**, in quanto tali circostanze non comportano per l'**aderente familiare**, la perdita dei requisiti di partecipazione a FONDENERGIA, ex art. 14, comma 5, del D.lgs. n. 252/2005.

8.4 - Il riscatto totale della posizione individuale comporta la cessazione della partecipazione al FONDENERGIA.

9. Spese gravanti direttamente e indirettamente sul fiscalmente a carico

9.1 È prevista una quota di iscrizione pari ad euro 15,00, che verrà trattenuta dal primo versamento predisposto a favore di Fondenergia.

9.2. Per gli altri costi previsti nella fase di accumulo, si rinvia a quanto indicato in Nota Informativa.

10. Documentazione

10.1 – Il Fondo, nei termini previsti dalla normativa vigente invia all'**aderente familiare** le comunicazioni dovute.

11. Aspetti fiscali

11.1 Ai sensi del D.lgs. 252/2005 (art. 8, comma 5), i contributi versati nell'interesse del familiare fiscalmente a carico sono deducibili in primo luogo dal reddito complessivo della persona fiscalmente a carico nel limite complessivo annuo pari a 5.164,57 euro; qualora il reddito del familiare a carico non sia capiente per consentire l'intera deduzione delle somme versate, l'eccedenza può essere dedotta dal soggetto di cui questo è a carico, fermo restando il limite complessivo annuo di deducibilità dei contributi versati alle forme di previdenza complementare. Ai fini della deducibilità dei contributi, le informazioni relative ai versamenti diretti non trattenuti dal sostituto di imposta sono rese dal Fondo all'Agenzia delle Entrate ai fini della dichiarazione fiscale precompilata.

11.2 – Per quanto riguarda la comunicazione a Fondenergia dei contributi non dedotti o eccedenti il suddetto limite, l'informazione deve essere resa con riferimento al titolare della posizione previdenziale, precisando che l'ammontare complessivo delle somme non dedotte dal familiare non è stato dedotto neanche dal soggetto di cui questo è a carico. Se il familiare è a carico di più soggetti si applicano le regole generali per il riconoscimento delle deduzioni in relazione agli oneri sostenuti.

11.3 L'ammontare dei contributi non dedotto sarà escluso dalla base imponibile della prestazione erogata.

11.4 Per ulteriori informazioni sulla fiscalità si rinvia al Documento sul Regime Fiscale del Fondo disponibile sul sito www.fondenergia.it

12. Clausola di rinvio

12.1. – Per quanto non specificato nel presente Regolamento si applicano lo Statuto, la Nota Informativa del Fondo, nonché la normativa vigente.